Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 dicembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 10 DICEMBRE 1948:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per il comune di Pantelleria della provincia di Trapani.

(5514)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Roma.

(5515)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 aprile 1946
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1946
registro Presidenza n. 10, foglio n. 235

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BALBO Giovanni fu Pietro e fu Ottavia Bussi, nato a Cossano Belbo (Asti), volontario partigiano (*alla memoria*). — Nonostante la sua età avanzata non esitava ad accorrere con entusiasmo nelle file partigiane. Organizzatore audace, combattente eroico, sempre presente e sempre primo in ogni rischiosa missione, partecipava a numerose azioni offensive. Ferito gravemente al petto, appena guarito, riprendeva subito il suo posto di combattimento. Alla testa di un plotone di volontari attaccava audacemente una forte colonna nemica. Ferito, non desisteva dalla lotta finchè colpito a morte cadeva gridando ai suoi prodi l'ultimo incitamento. — (Valdivilla Cuneo 24 febbraio 1945).

BALLERINI Lanciotto di Felice, nato a Campi Bisenzio, sergente maggiore (*alla memoria*). — Comandante dal settembre 1943 la 1ª formazione Garibaldina Toscana, la guidò valorosamente per quattro mesi nelle sue molteplici azioni di guerra. Con soli 17 uomini affrontava preponderanti forze nemiche e dopo avere inflitto fortissime perdite, si da costringerle a ritirare su posizioni retrostanti, assaliva arditamente da solo, a lancio di bombe a mano, l'ultima postazione che ancor minacciava la sorte dei suoi uomini. Cadeva, nel generoso slancio, colpito in fronte dal fuoco nemico. — (Montemorello, 3 gennaio 1944).

BANDIERA Irma, gappista, Divisione partigiani « Bologna » Brigata 7ª G.A.P. « Gianni » (*alla memoria*). — Prima fra le donne bolognesi ad impugnare le armi per la lotta nel nome della libertà, si battè sempre con leonino coraggio. Catturata in combattimento dalle S.S. tedesche, sottoposta a feroci torture, non disse una parola che potesse compromettere i compagni. Dopo essere stata accecata fu barbaramente trucidata e il corpo lasciato sulla pubblica via. Eroina purissima degna delle virtù delle italiche donne, fu faro luminoso per tutti i patrioti bolognesi nella guerra di liberazione. — (Meloncello 14 agosto 1944).

BARBIERI Vittorio di Armando, nato a Modena, tenente complemento alpini, 1ª Divisione « Giustizia e Libertà », 2ª Brigata « Carlo Rosselli » (*alla memoria*). — Tenente di complemento degli alpini fu tra i primi a intraprendere la lotta clandestina alla quale si dedicò con attività instancabile. Comandante della 2ª Brigata « Carlo Rosselli », condusse più volte i suoi uomini alla vittoria. Dopo un violento combattimento contro il preponderante nemico, riordinate le forze superstiti, cercò di aprirsi la strada verso Firenze, nel supremo tentativo di continuare la lotta per la difesa della città. Catturato dai tedeschi mentre procedeva in avanscoperta, assumeva di fronte al nemico, con sublime gesto di abnegazione, ogni diretta responsabilità, dichiarando apertamente la propria qualità di comandante e salvando in tal modo la vita al partigiano che l'accompagnava. Dopo atroci sevizie sopportate con sereno coraggio, veniva fucilato. Fulgido esempio di dedizione alla causa della libertà. — (Peretaia Fiesole, 7 agosto 1944).

BELTRAMI Filippo, comandante gruppo « Quarna » (*alla memoria*). — Primissimo tra i primi volontari della libertà, organizzava la resistenza nelle sue valli ed in pianura, conducendo personalmente le più temerarie imprese. Ferito una prima volta, non desisteva dalla durissima vittoriosa attività e rapidamente conquistava al suo nome una leggendaria e cavalleresca aureola. Di ritorno da un'azione, veniva attaccato da forze venti volte superiori, ma sdegnoso di ripiegare o di arrendersi, si asseragliava con pochi compagni in un casolare e accettava l'impari combattimento. Riportava diverse ferite e continuava nella lotta ardente finchè dopo oltre tre ore di combattimento cadeva gloriosamente insieme a tutti i suoi compagni. — (Megolo 13 febbraio 1944).

BERARDINUCCI Renato di Vincenzo, nato a Filadelfia (Stati Uniti), domiciliato a Pescara (*alla memoria*). — A capo di una banda di partigiani ha strenuamente lottato contro le truppe tedesche finchè catturato e messo al muro insieme ad altri compagni per essere passato per le armi non si dava per vinto, ma con un gesto di sublime follia, si scagliava armato soltanto della volontà e della fede contro il plotone di esecuzione. Col gesto disperato che gettava lo scompiglio nelle file dei carnefici, egli dava a se stesso la morte degli eroi, ai compagni la salvezza e la libertà. — (Cimitero di Arischia (L'Aquila) 11 giugno 1944).

BRUNI Bruno fu Ruggero e di Serrantoni Pierina, nato a Roma, caporale maggiore guastatori, patriota comando Raggruppamento patrioti « Monte Soratte », Brigata autonoma « Stalin » (*alla memoria*). — Comandante di un gruppo patrioti, con l'esempio, la parola animatrice infondeva nei propri uomini tenacia e volontà di resistenza tali da contrastare, per circa nove ore, il passo ad una colonna tedesca di gran lunga superiore per uomini e mezzi. In una situazione di estrema gravità, mentre l'uragano di fuoco nemico si abbatteva sulla posizione occupata, accorreva in ogni punto ad incitare i compagni ed a confortare feriti e morenti. Premuto da ogni parte dagli attacchi delle incontenibili soverchianti forze avversarie, perduti quasi tutti i suoi dipendenti, ed essendo egli stesso in procinto di essere catturato, roteando il fucile quale clava, con sublime fierezza si difese dai nemici che lo serravano più da presso, finchè ripetutamente colpito, gloriosamente cadde. Finito a colpi di pistola alla nuca, spirava col nome d'Italia sulle labbra. Fulgido esempio di ardimento e di valore. — (Monte Acugliolo - Monte Tancia, 7 aprile 1944).

BURANELLO Giacomo fu Giuseppe e di Bondi Domenica, nato a Meolo (*alla memoria*). — Fra i primi organizzatori e comandanti di G.A.P. compì con leggendario ardimento importanti azioni di sabotaggio a Genova, Sestri e Sampierdarena malgrado la caccia spietata dei nazi-fascisti. Raggiunta la montagna per ordine dei suoi superiori, guidava instancabile il proprio reparto al combattimento. Conscio del pericolo, rientrava volontariamente in città per sostenere con le armi lo sciopero del marzo 1944. Affrontava da solo decisamente i nemici che lo avevano individuato abbattendone tre. Dopo la cattura subiva stoicamente le più atroci torture senza farsi sfuggire alcuna rivelazione. Andava quindi serenamente incontro alla morte fiero di aver salvato col silenzio i propri compagni. — (Genova, Appennino ligure 1943-1944).

BUSSI Armando fu Guglielmo, nato a Modena (*alla memoria*). — Antifascista di pura fede per tutto il ventennio della dittatura manteneva intatta la sua speranza nel miglior avvenire dell'Italia. L'8 settembre 1943 iniziava la difficile opera di organizzatore delle formazioni partigiane del Partito di Azione nel Lazio. Pur ricoprendo incarichi di comando, partecipava personalmente a tre delle più importanti azioni di sabotaggio effettuate a Roma. Arrestato dalla squadra Kock, veniva a lungo torturato ma il suo forte spirito riusciva a vincere il dolore delle carne martoriata. Salvava la vita ai propri compagni indicando se stesso come unico responsabile. Veniva fucilato alle Fosse Ardeatine, immolandosi gloriosamente per il trionfo della giustizia e della libertà. — (Roma 23 marzo 1944).

CAPPELLO Luigi fu Angelo e di Geremia Alba, nato a Enego (Vicenza), partigiano Brigata Sette Comuni, Brigata Fiamme Verdi, Battaglione D. Dalla Costa (*alla memoria*). — Partigiano eletto. Eroe di fede purissima infliggeva al nemico in numerose audaci azioni perdite rilevanti. Di scorta ad un trasporto munizioni, attaccato da una forte pattuglia nemica, reagiva violentemente col fuoco della propria arma permettendo ai compagni di mettersi in salvo insieme al materiale. Ferito sfuggiva all'avversario ricoverandosi nell'abitato di Eboli dove lo sorprendeva un rastrellamento. Dopo strenua resistenza contro gli assedianti la sua casa, sprezzante di ogni intimidazione di resa, esaurite tutte le munizioni, piuttosto che cadere nelle mani del nemico affrontava stoicamente il suicidio percuotendosi il petto con una bomba ad alto esplosivo. — (Eboli 2 aprile 1945).

CAPUOZZO Germano (*alla memoria*). — Appena dodicenne durante le giornate insurrezionali di Napoli partecipò agli scontri sostenuti contro i tedeschi, dapprima rifornendo di munizioni i patrioti e poi impugnando egli stesso le armi. In uno scontro con carri armati tedeschi, in piedi, sprezzante della morte, fra due insorti che facevano fuoco, con indomito coraggio lanciava bombe a mano fino a che lo scoppio di una granata lo sfracellava sul posto di combattimento insieme al mitragliere che gli era al fianco. Prodigioso ragazzo che fu mirabile esempio di precoce ardimento e sublime eroismo. — (Napoli, 28-29 settembre 1943).

CENTRO Franco di Giovanni e di Caravero Maria, nato a Bastia (Cuneo), staffetta distaccamento della 99ª Brigata Garibaldi « L. Fiore » della VI Divisione Garibaldi « Langhe » (*alla memoria*). — Quattordicenne, abbandonò la famiglia per unirsi ai partigiani e combattere i nazi-fascisti. Portò a termine brillantemente tutti i compiti affidatigli quando, in una pericolosa missione, venne catturato con indosso documenti del Comando. Conscio della loro importanza riusciva a distruggerli, affrontando poi stoicamente le più atroci torture senza svelare la dislocazione dei compagni. Innanzi al plotone di esecuzione, invitato a valersi della sua giovane età per chiedere grazia, fieramente rispondeva: « Chiedo soltanto che mi fuciliate lasciandomi la stella tricolore, simbolo garibaldino della mia fede ». Il piombo nemico stroncò la sua eroica giovinezza. — (Benevello-Cuneo, 15 febbraio 1945).

CIMARELLI Germinal di Luigi e di Agostinelli Luigia, nato a Terni, operaio, Brigata Gramsci (*alla memoria*). — Dopo l'8 settembre fu tra i primi a insorgere contro l'invasore. Comandante di un distaccamento partigiano, durante un potente rastrellamento tedesco, allo scopo di evitare la distruzione del suo reparto in procinto di essere accerchiato, ne ordinava il ripiegamento che proteggeva, rimanendo da solo sul posto, col fuoco di una mitragliatrice diretto contro i tedeschi incalzanti. Quale sfida al nemico issava il tricoloro e dopo lunga ed impari lotta, crivellato di colpi, cadeva da eroe sull'arma salvando così con il suo cosciente sacrificio tutti i suoi compagni. — (Umbria, 20 gennaio 1944).

COLORNI Eugenio, nato a Milano, organizzatore del Centro militare clandestino del Partito Socialista Italiano (*alla memoria*). — Indomito assertore della libertà, confinato durante la dominazione fascista, evadeva audacemente dedicandosi quindi a rischiose attività cospirative. Durante la lotta antinazista, organizzato il Centro militare del Partito Socialista Italiano, dirigeva animosamente partecipandovi primo fra i primi, una intensa continua e micidiale azione di guerriglia e di sabotaggio. Scoperto e circondato da nazisti li affrontò da solo, combattendo con estremo ardimento, finchè travolto dal numero, cadde nell'impari gloriosa lotta. — (Roma 28 maggio 1944).

DEL DIN Renato di Prospero e di Pattilana Ines, nato a Auronzo (Belluno), sottotenente in s.p.e. 8º reggimento alpini, gruppo Divisioni d'assalto « Osoppo Friuli » (*alla memoria*). — Subito dopo l'8 settembre 1943, iniziava decisamente la lotta partigiana. Compiva numerosi e rischiosi atti di sabotaggio, meritando in breve tempo il comando della 1ª banda di montagna del gruppo Divisioni d'assalto « Osoppo Friuli ». Allo scopo di far insorgere Tolmezzo, fortemente presidiata dal nemico, con soli 12 partigiani irrompeva di notte nella città aprendosi la strada a colpi di mitra e bombe a mano. Con audacia temeraria attaccava la caserma. Colpito mortalmente cadeva a terra ma ancora non domo, si rialzava gridando « Viva l'Italia, Osoppo avanti » finchè una nuova raffica ne stroncava l'eroica vita. — (Tolmezzo, 26 aprile 1944).

DI FEDERICO Vermondo di Giuseppe, nato a Pizzano (Pescara) (*alla memoria*). — A capo di una banda di partigiani ha strenuamente lottato contro le truppe tedesche finchè catturato e messo al muro insieme ad altri compagni per essere passato per le armi non si dava per vinto, ma con un gesto di sublime follia, si scagliava armato soltanto della volontà e della fede contro il plotone d'esecuzione. Col gesto disperato che gettava lo scompiglio nelle file dei carnefici, egli dava a se stesso la morte degli eroi, ai compagni la salvezza e la libertà. — (Cimitero di Arischia L'Aquila, 11 giugno 1944).

GABETTA Ermanno fu Angelo e di Sarti Carolina, nato a Castelletto di Bradizzo (Pavia), vice comandante Brigata « Gramigna » (*alla memoria*). — Dopo aver preso parte per oltre un anno alle più rischiose attività clandestine e aver personalmente organizzato, condotto e compiuto ben 15 temerarie azioni vittoriose, veniva circondato, assieme a tre compagni, da circa 600 nemici. Rifiutava superbamente la resa e aperto il fuoco in condizioni disperate, combatteva strenuamente, per oltre cinque ore, finchè cadeva con tutti i compagni meritando dal nemico il saluto delle armi e dalla Patria la consacrazione più pura. — (Verretto, 2 gennaio 1945).

GAROSI Marcello di Enrico e di Dina Bulli, nato a Firenze, sottotenente 12º reggimento bersaglieri. Capo formazione partigiani (*alla memoria*). — Fin dall'8 settembre raccolse ed organizzò un gruppo di patrioti, che presto diventò falange e con i quali dominò le Apuane da Monte Prano alla Conca di Vinca. In seguito all'attacco concentrico da parte di un migliaio di guardie repubblicane, X flottiglia e S.S. tedesche, appoggiate da due semoventi, riusciva a rompere l'accerchiamento dopo aver fatto saltare un tratto di monte ed aver sepolto tre camion carichi di nemici. Ritornato sul terreno della lotta, cercava più volte di liberare il grosso della propria formazione che si trovava accerchiato, finchè, in un ultimo assalto, spintosi fin dentro le linee avversarie rimaneva gravemente ferito. Continuava con mirabile freddezza d'animo a sparare con il mitragliatore fino all'ultima cartuccia, preferendo in fine togliersi la vita piuttosto che cadere vivo in mano al nemico. — (Forno Massa, 14 giugno 1944).

GRECCHI Mario di Paolo e di Binucci Maria, nato a Milano, allievo della Scuola militare di Milano, partigiano comandante di una banda della Brigata « Leoni » (*alla memoria*). — Giovanissimo e ardito vice comandante di una banda di partigiani operante nella zona dei monti di Bettona, Deruta, Collemaggio, fu sempre di esempio nel condurre i suoi uomini nelle azioni più rischiose. Accerchiata la zona ad opera di una divisione tedesca, si offriva volontario con sei uomini per tenere una posizione chiave e dar tempo al resto della banda di mettersi in salvo. Sosteneva il combattimento contro un battaglione tedesco, riuscendo senza alcuna arma automatica a tenere la posizione dalle 9 del mattino alle ore 17 del pomeriggio. Ferito gravemente da 12 pallottole, veniva catturato. All'ufficiale tedesco che gli intimava la resa, rispondeva con un colpo di pistola uccidendolo. Moribondo gli veniva fatta una trasfusione di sangue per farlo vivere fino al mattino e fucilarlo. Affrontava serenamente il plotone di esecuzione e dopo aver rifiutata la benda cadeva al grido di « Viva l'Italia ». — (Deruta, 6 marzo 1944 Perugia, 17 marzo 1944).

KASMAN Sergio fu Giovanni e di Scala Maria, nato a Genova, capo di Stato Maggiore del Comando Piazza di Milano (*alla memoria*). — Comandante di formazione partigiana sui monti Lombardi, poi capo di Stato Maggiore del Comando Piazza di Milano, per quindici mesi infaticabili nel colpire il nemico, ardente trascinatore nella dura lotta, guidò personalmente audaci colpi di mano che portavano alla liberazione di prigionieri politici incarcerati. Arrestato due volte, due volte sfuggiva alla morte e riprendeva con incomparabile ardimento il suo precedente incarico, sdegnando di accettare l'offerta di missioni in zone meno rischiose. Catturato una terza volta incontrava morte gloriosa consacrando il supremo sacrificio al suo sogno di giustizia e libertà. — (Milano, 9 settembre 1943-9 dicembre 1944).

LABO' Giorgio di Mario, nato a Modena, gappista (*alla memoria*). — Formatosi a una pura fede antifascista, sergente del Genio pontieri, combattè strenuamente l'8 settembre contro il tedesco invasore. Accorreva quindi nelle file partigiane, compiendo innumerevoli e audaci azioni di sabotaggio Distruggeva, fra l'altro, un treno e un ponte ferroviario. Entrato nell'organizzazione militare del Partito Comunista Italiano, diveniva a Roma l'animatore instancabile dei gloriosi G.A.P. centrali. Tecnico espertissimo del sabotaggio, costituiva nel cuore stesso della città un laboratorio per la costruzione dei mezzi più efficienti d'offesa con i quali riforniva i suoi reparti d'assalto. Caduto nelle mani delle S.S. tedesche, resisteva con incrollabile fermezza alle torture più atroci per più di un

mese. Legato mani e piedi ininterrottamente da strettissimi vincoli che fecero in breve tempo incancrenire i suoi polsi, con le ossa fracassate e il volto disfatto dalle percosse, ad ogni intimazione dei carnefici rispondeva: « Non lo so, e non lo dico. Viva l'Italia ». Condannato senza processo alla pena capitale, cadeva serenamente sotto il piombo tedesco. — (Palidoro, settembre 1943 - Poggio Mirteto, ottobre 1943 - Roma, novembre-marzo 1944).

MARCHIANI Rossano di Francesco e di Gentilini Pia, nato a Gaggio Montano, partigiano comandante di pattuglia della Divisione « Bologna » Brigata « Giustizia e Libertà » (*alla memoria*). — Fiera figura di patriota, comandante di pattuglia, sorpreso da forze soverchianti avversarie, sosteneva per oltre tre ore l'impari lotta. Terminate le munizioni, si lanciava contro il nemico abbattendo in un corpo a corpo due tedeschi. Colpito a morte, immolava la sua giovane vita alla causa della libertà. Fulgido esempio di valor militare e di sprezzo del pericolo. — (Monte Belvedere-Monte Castello).

MARTORELLI Renato fu Giuseppe e Agostina Maggi, nato a Livorno, capitano, volontario partigiano (*alla memoria*). — Fu tra i primi che l'8 settembre 1943 diedero vita alle formazioni partigiane. Assertore deciso della volontà di lotta, a questa prodigò l'inesauribile sua attività, la sua straordinaria energia, il prestigio che a lui derivava dalla forza dell'esempio. Ricercato con particolare accanimento dalle polizie fascista e tedesca, rifiutò ogni asilo e ogni sosta. Catturato, conobbe il calvario degli insulti, delle offese, delle torture, ma non piegò accettando il supremo sacrificio perchè vivessero le idee d'indipendenza e di libertà. — (Niella Tanaro - Cuneo, 20 giugno 1944).

MORANDI Luigi di Angelo, nato a Firenze, membro del servizio radio CO.RA. (*alla memoria*). — Studente universitario, fin dai primi giorni della lotta dedicò la sua attività quotidiana e instancabile a uno dei più delicati settori della vita clandestina, trasmettendo per radio importanti notizie agli Alleati. Benchè continuamente braccato dal nemico che cercava con ogni mezzo di stroncare le informazioni sulla propria attività militare e di individuarne la fonte rivelatrice, rimaneva impavidamente al suo posto di combattimento per adempiere, tra i più gravi rischi e le più dure difficoltà, il compito che aveva volontariamente assunto. Sorpreso dalle S.S. tedesche mentre trasmetteva messaggi segreti, riusciva con mirabile sangue freddo a distruggere i cifrari e a dare l'allarme alla stazione ricevente. Sparava quindi, fino all'ultimo colpo, contro i nemici, finchè dopo averne uccisi tre ed essere stato più volte colpito, cadeva sopraffatto, salvando il servizio, che egli stesso aveva organizzato col proprio eroico sacrificio. — (Firenze, 7 giugno 1944).

MUSOLESI Mario di Emilio e di Giunchiglia Adolfa, nato a Monzuno, comandante della Brigata « Stella Rossa » della Divisione « Bologna » (*alla memoria*). — Comandante di brigata partigiana, paralizzava con ogni mezzo il transito nemico nella zona da lui occupata. Animatore instancabile, con la sua formazione rintuzzava vittoriosamente innumerevoli attacchi condotti dal nemico, per oltre un anno, in forze prevalenti. Attaccato infine da schiacciante forze di S.S. tedesche si difendeva disperatamente e cadeva da eroe alla testa dei suoi uomini. — (Cadotto di Marzabotto, 29 settembre 1944).

RAMIRES Ettore di Nicola e di Anselmo Vittoria, nato ad Aosta, soldato IV reggimento alpini, Battaglione Aosta (*alla memoria*). — Comandante di compagnia di partigiani, in un violento combattimento per espugnare munitissime posizioni nemiche, contro le quali in precedenza altri reparti avevano inutilmente lottato, trascinava all'assalto la sua formazione galvanizzandola con l'esempio. Conquistate le prime posizioni e ferito in pieno petto da una raffica rifiutava il soccorso e trascinandosi sul terreno incitava il proprio reparto all'ultimo assalto. Una seconda raffica lo colpiva a morte e, mentre la sua formazione raggiungeva la posizione conquistata, esalava la sua anima generosa di eroe gridando « Non importa, viva l'Italia. — (Quota Poljane, 3 dicembre 1944).

ROSSI Gastone di Ottorino e di Betti Palma, nato a Marzabotto, partigiano della Divisione Bologna, Brigata « Stella Rossa » (*alla memoria*). — Giovanissimo partecipò alla lotta per la libertà in una gloriosa formazione partigiana ed il suo valore emerse in tutti i combattimenti. Benchè ferito rifiutò di lasciare i compagni d'arme. In una dura azione di fuoco accortosi che una mitragliatrice nemica decimava i partigiani, si lanciava da solo all'assalto per distruggerla a colpi di bombe a mano, immolando così i suoi sedici anni alla Patria. — (Marzabotto, 3 settembre 1944).

SABATUCCI Francesco di Umberto e di Vanzini Maria, nato a Bologna, comandante Brigata Garibaldi (*alla memoria*). — Partigiano tra i primi, eccelse per valore e sprezzo del pericolo. Con soli sette uomini, dopo avere catturato le sentinelle fece brillare le mine da lui deposte al ponte della Priula, danneggiandolo gravemente. Comandante della Brigata « Mazzini », tenne fronte col suo reparto per ben 5 giorni all'attacco massiccio sferrato da schiaccianti forze avversarie. Sganciata la brigata, la guidava superbamente in altri combattimenti. Fatto prigioniero tentava di evadere, ma cadeva colpito a morte dal piombo nazifascista. Luminoso esempio di sacrificio e di suprema dedizione alla causa. — (Ponte della Priula - Padova, 19 dicembre 1944).

SCHIAVETTI Arcangeli Paolo fu Filippo e fu Nazzarena Arcangeli, nato a Spoleto, partigiano della Brigata « Melis » (*alla memoria*). — Studente di ingegneria subiva giovanissimo, per la sua nota fede antifascista, il carcere. Accolto nelle file partigiane della Brigata « Melis » si distingueva in numerosi fatti d'arme, mostrando sempre eccezionali doti di coraggio. Accerchiato in Castelluccio di Norcia da preponderanti forze nemiche, rimaneva ferito in combattimento nell'impari lotta. Dolorante a terra, nell'impossibilità di muoversi per la grave ferita riportata, gli veniva promessa la vita se avesse svelati i segreti della banda. Il silenzio eroicamente ostinato malgrado le vessazioni di ogni genere, provocò lo sfogo bestiale del nemico che lo finiva con colpi di fucile alla testa. Forte della fede, sicuro dell'avvenire, affrontò il martirio con sereno coraggio invocando il nome santo della Patria. — (Castelluccio di Norcia, 25 aprile 1944).

SCHIAVARDI Antonio di Crisofero, nato a Corteno (Brescia), vice comandante distaccamento divisione FF. VV. « Tito Speri » (*alla memoria*). — Organizzatore del primo gruppo partigiano in Alta Val Camonica, partecipava con magnifico ardore a tutte le azioni. Incaricato di effettuare un colpo di mano contro automezzi nemici, compiva da solo la missione, catturando tre ufficiali nazisti. Sopraggiunti improvvisamente alcuni automezzi di tedeschi, rifiutava di arrendersi e apriva il fuoco fino all'esaurimento delle munizioni. Completamente accerchiato, ad una nuova intimazione di resa, rispondeva fieramente lanciandosi contro il nemico con l'arma adoperata come clava, finchè veniva stroncato da una raffica di mitraglia. Spirava consacrando con il suo sacrificio la gloria delle Fiamme Verdi. — (Alta Valcamonica, 15 agosto 1944).

TOJA Sergio di Biagio e di Garosso Genoveffa, nato a Luserna di San Giovanni, appartenente alla V Divisione alpina G.L. (*alla memoria*). — L'8 settembre 1943 decisamente affrontò la lotta contro i nazifascisti. Semplice gregario, prima e comandante poi, fu tra gli uomini di punta nel combattimento e nel sacrificio. Apostolo di fede tra i compagni, assurse a simbolo della guerra partigiana. Con un gesto di estrema audacia arrestava da solo, con falsa segnalazione, un treno sul quale erano portati al carcere quattro dei suoi uomini caduti in mano al nemico. Nella lotta cadeva mortalmente ferito, ridando ai compagni col suo supremo olocausto la libertà. — (Torino, 20 aprile 1944).

TOMMASI Gino, tenente colonnello di artiglieria di complemento, Divisione Garibaldi « Marche », Brigata Garibaldi « Ancona » (*alla memoria*). — Tenente colonnello di artiglieria di complemento, fu tra i primi a partecipare alla lotta partigiana con instancabile attività e sprezzo del pericolo. Organizzò e comandò la Brigata Garibaldina Marchigiana. La sua forte personalità divenne il centro d'attrazione per tutti coloro che sceglievano la via del dovere. Catturato dal nemico che vedeva in lui il simbolo della resistenza partigiana e sottoposto alle più atroci torture, serbava fieramente il silenzio, riuscendo altresì ad avvertire i compagni dell'incombente pericolo. Tra i deportati in Germania manteneva alto con l'esempio il nome d'Italia, finchè la sua eroica vita fu stroncata dagli inauditi stenti del campo di Mathausen. — (Marche 1943-1944 - Mathausen 1944).

VIOLA Bruno di Rodenzio e di Frigerio Maria, nato a Vicenza, marinaio, capo pattuglia della Brigata della Val Leogra (*alla memoria*). — Comandante di una pattuglia di partigiani, teneva fronte per lungo tempo a soverchianti forze tedesche che l'avevano circondato. Terminate le munizioni, abbatteva in lotta a corpo a corpo due nemici, e con le armi ad essi strappate prolungava l'eroica resistenza finchè sparata l'ultima cartuccia, veniva sopraffatto e catturato. Condotto alla fucilazione, insieme ad altri compagni, li incitava al supremo sacrificio e prima di morire lanciava in faccia ai carnefici il grido « Viva l'Italia ». — (Malga Zauta, 11 agosto 1944).

(4698)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1948, n. 1407.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione perpetua « Carlo Caetani della Fargna », per opere di culto e per la salvezza spirituale dell'infanzia e della gioventù, con sede in Città della Pieve (Perugia).

N. 1407. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione perpetua « Carlo Caetani della Fargna », per opere di culto e per la salvezza spirituale dell'infanzia e della gioventù, con sede in Città della Pieve (Perugia), intendendosi l'Ente autorizzato ad accettare la donazione disposta da Rita Caetani della Fargna, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1408.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Teresa Frova » per la istruzione catechistica e la educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Sant'Andrea di Cavasagra, in frazione Cavasagra del comune di Vedelago (Treviso).

N. 1408. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Teresa Frova » per la istruzione catechistica e la educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Sant'Andrea di Cavasagra, in frazione Cavasagra del comune di Vedelago (Treviso), eretta canonicamente con decreto vescovile 1° marzo 1946, intendendosi l'Ente autorizzato ad accettare la donazione disposta da Pizzali Teresa, ved. Frova, Camillo e Carla Frova, consistente in alcuni immobili situati in Vedelago, valutati L. 1.100.000, e ne viene inoltre approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1409.

Autorizzazione al Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Torino ad accettare un legato.

N. 1409. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Torino viene autorizzato ad accettare il legato di due pianoforti e di tutta la musica di proprietà dell'avv. Vittorio Stura, legato disposto con testamento olografo in data 22 gennaio 1940, depositato e pubblicato con verbale 15 febbraio 1941 a rogito del notaio avv. Maria Emprin Gilardini di Torino. Il Conservatorio di musica di Torino viene altresì autorizzato ad accettare il legato pure disposto con il predetto testamento, di una cartella di Rendita 5 % di L. 30.000 (capitale nominale) allo scopo di formarne un premio, eventualmente divisibile, a favore del migliore allievo di pianoforte.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1410.

Modificazione degli articoli 6 e 10 dello statuto della Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova » presso l'Osservatorio astronomico di Padova.

N. 1410. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 6 e 10 dello statuto della Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova » presso l'Osservatorio astronomico di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1948.

Soppressione dei Collegi di 2° grado istituiti in Messina ed in Roma per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dai terremoti del 1908 e del 1915.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Vista la legge 14 marzo 1941, n. 209, con la quale, fra l'altro, furono soppressi i Collegi speciali di 1° grado con sede in Messina, Reggio Calabria, L'Aquila e Roma, istituiti per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dai terremoti del 1908 e 1915;

Considerato che hanno continuato a funzionare i Collegi speciali di 2° grado per l'esame degli appelli presentati avverso le sentenze dei Collegi di 1° grado;

Che, essendosi esaurita la definizione dei giudizi pendenti, può procedersi alla soppressione dei Collegi speciali di 2° grado con sede in Messina e Roma a termini dell'art. 3 della citata legge 14 marzo 1941, n. 209;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Sono soppressi i Collegi di 2° grado istituiti in Messina, a termine dell'art. 494 del testo unico sopracitato ed in Roma, a termini dell'art. 13 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dai terremoti del 1908 e del 1915.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1948

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 23, foglio n. 384.

(5408)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1948.
Norme concernenti le importazioni con utilizzo di c/v. 50 %.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, recante le norme di applicazione del ricordato decreto legislativo;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1948, n. 115,

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1948, n. 158;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1948, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto Ministeriale 5 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1948, n. 115, sono estese alle importazioni di merci, comprese o no nella tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 13 aprile 1946, e successive variazioni, originarie e provenienti da Paesi con i quali sono in vigore accordi interstatali e regolate mediante utilizzo di uno dei conti istituiti a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5471)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1948.
Importazione temporanea di lane ed altre materie tessili.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1948, n. 115;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1948, n. 158;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1948, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1948, l'importazione temporanea prevista dal decreto Ministeriale 6 ottobre 1948, di:

lana naturale sudicia o lavata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello, ed ogni altro pelo animale classificabile come lana, per essere sottoposti a qualsiasi lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie, il cui pagamento venga eseguito con utilizzo di conti istituiti a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, è consentita dalle dogane, alle condizioni di riesportazione stabilite dallo stesso decreto Ministeriale 6 ottobre 1948, su presentazione di benestare bancario all'importazione accompagnato da una copia della fattura originale di acquisto munita del visto degli organi ai quali il Ministero del commercio con l'estero dà incarico di formare i piani di ripartizione della lana.

Art. 2.

A modifica di quanto fissato nel ricordato decreto Ministeriale 9 luglio 1948, l'importazione temporanea, prevista dal decreto Ministeriale 6 ottobre 1948, di:

stracci di lana, di cotone e misti, per essere sottoposti a sfilacciatura ed a qualsiasi ulteriore lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie, il cui pagamento venga eseguito mediante utilizzo di conti istituiti a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, è esclusa dalla tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 9 luglio 1948, ed è consentita dalle dogane, alle condizioni di riesportazione stabilite dallo stesso decreto Ministeriale 6 ottobre 1948, su presentazione di benestare all'importazione rilasciato dall'Ufficio italiano dei cambi a sensi del decreto Ministeriale 5 marzo 1948.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 novembre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per le finanze
VANONI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(5470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 135 del 1° dicembre 1948, riguardante i prezzi dell'olio combustibile

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 135 del 1° dicembre 1948 ha fissato, con decorrenza immediata, i seguenti prezzi dell'olio combustibile a modifica di quelli risultanti dalla circolare n. 133 del 25 novembre 1948, ferme restando le altre condizioni di vendita:

Olio combustibile:

per motori, merce daziata L. 5500 al quintale; merce schiava L. 2250 al quintale;

per forni e caldaie:

fluido, merce daziata, L. 2600 al quintale; merce schiava L. 2260 al quintale;

denso, merce daziata L. 2550 al quintale; merce schiava L. 2215 al quintale;

Diesel extra: merce daziata L. 6800 al quintale; merce schiava L. 3520 al quintale.

Si confermano i prezzi degli altri prodotti petroliferi quali risultano dalla circolare prezzi n. 133 sopra citata.

(5475)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 22.

E' stato denunziato lo smarrimento dei mezzi fogli compartimentali dei seguenti certificati di rendita: Cons. 3,50 % (1906) n. 316165, di annue L. 1400; n. 360980, di annue L. 700; n. 422468, di annue L. 52,50; n. 692219, di annue L. 2537,50; tutti intestati a Escoffier Laura Luisa di Alessandro, dom. a San Remo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 26 novembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5420)

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 95381, di annue L. 21, intestato a Duch Enrico di Alessandro, dom. a Chatillon (Torino).

Poichè il detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida, chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 novembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 novembre 1948 - N. 213

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,8 ›
Id. 3,50 % 1902	70,60
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	71,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,90
Id. 5 % 1936	92,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,25
Id. 5 % convertiti 1951	99,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 novembre 1948 - N. 214

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,95
Id. 3,50 % 1902	70,60
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	71,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,80
Id. 5 % 1936	92,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca di Capracotta, con sede in Capracotta (Campobasso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 6 marzo 1937, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Capracotta, con sede in Capracotta (Campobasso) ed ha posto in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito in data 3 agosto 1938 con cui l'avv. Domenico D'Onofrio è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che l'avv. D'Onofrio ha declinato il mandato e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Marinelli fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Banca di Capracotta, avente sede in Capracotta (Campobasso), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa di cne alle premesse, in sostituzione dell'avvocato Domenico D'Onofrio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Governatore: MENICHELLA

(5324)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza presso la Banca operaia cooperativa di Agnone, con sede in Agnone (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 21 dicembre 1936, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia cooperativa di Agnone, con sede in Agnone (Campobasso) e la stessa venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge, numero 375;

Visto il provvedimento di pari data del Capo del soppresso Ispettorato del credito, col quale il signor Felice Cerimele di Raffaele venne nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la predetta azienda;

Considerato che il sig. Cerimele ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Eugenio Carugno di Arturo è nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la Banca operaia cooperativa di Agnone, avente sede in Agnone (Campobasso), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta, indicate nelle premesse, in sostituzione del signor Felice Cerimele di Raffaele.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1948

Il Governatore: MENICHELLA

(5365)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive sue modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, e successive estensioni, riguardante la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la nota n. 129972 in data 22 maggio 1948 del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale (grado 4°).

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura e alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione che soddisfino, inoltre, alle condizioni seguenti:

1) non aver oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età alla data del presente decreto.

2) risultare di buona condotta civile e appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

3) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia e l'idoneità al volo, almeno come passeggero.

L'accertamento dell'idoneità fisica per il servizio militare e quello dell'idoneità al volo verranno fatti mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Aeronautica, prima dell'inizio degli esami.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, sottoscritte dal concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 32 e pervenire al Ministero della difesa Aeronautica, Direzione generale del personale militare e scuole - 6ª Divisione Sezione concorsi, non oltre il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale. Per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati);

6) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha la residenza da almeno un anno; in caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto residenza entro l'anno;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per coloro che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea;

10) certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di Stato ed il relativo punto conseguito, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

11) fotografia recente — formato tessera — con firma del candidato, autenticata dal notaio o dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende;

12) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni;

13) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7;

14) dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente s'impegna, qualora vincitore del concorso, a non presentare domanda di dimissioni dal servizio permanente prima di sei anni dalla nomina.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati, e dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa Aeronautica, Direzione generale del personale militare e scuole 6ª Divisione Sezione concorsi.

Nella domanda il concorrente indicherà altresì la lingua estera per la quale desidera sostenere la prova orale obbligatoria e le eventuali altre lingue estere conosciute per le quali desidera sostenere la prova orale facoltativa.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 6), ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro posizione e qualifica all'atto della presentazione della domanda.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata di una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente all'estero.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la incompletezza o la irregolarità anche solo formale della prescritta documentazione comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art 5.

Il Ministero della difesa - Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'aeronautica militare.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in prove orali e pratiche secondo gli annessi programmi.

Art. 7.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto e sarà composta di professori universitari docenti delle materie di esami e di ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico. Presidente della Commissione sarà un ufficiale generale medico d'aeronautica ed un ufficiale superiore medico delegato.

I punti per ciascuna prova saranno espressi in trentesimi.

Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 18/30.

La graduatoria finale di merito sarà compilata in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta e in quelle orali.

Tale somma sarà moltiplicata per il coefficiente 3.

Al suddetto prodotto saranno aggiunti i punti che la Commissione giudicherà dare ai titoli presentati dal candidato.

I punti da assegnarsi per titoli sono complessivamente da 0 a 30.

Per ogni anno compiuto di lodevole servizio presso enti dell'Aeronautica militare sarà computato un punto.

Ogni diploma di specializzazione, ottenuto in seguito ad esami presso cliniche ed istituti delle università, darà diritto a due punti.

L'idoneità conseguita nella prova facoltativa di medicina aeronautica darà diritto a tre punti.

L'idoneità conseguita nella prova facoltativa di ciascuna lingua estera darà diritto ad un punto.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, saranno dati per altri titoli scientifici di carriera appresso indicati:

a) lavori scientifici a stampa;

b) attestati dell'esito favorevole di concorsi;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici professionali e di tirocinii pratici compiuti.

Sarà assegnato un punto a coloro i quali hanno conseguito la laurea col massimo dei voti.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente le graduatorie dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 8.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 10° posto compreso e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi delle leggi in vigore. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del presente capoverso o se non avrà ottenuto l'assentimento in parola.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a mesi 4, nella sede che verrà successivamente stabilita dal Ministero.

Art. 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1948
Registro Aeronautica n. 4, foglio n. 392.

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Gli esami consisteranno in:

a) PROVE OBBLIGATORIE

1) *Esame scritto di igiene militare.*

La prova verterà di massima sui seguenti argomenti fondamentali:

le malattie infettive;
epidemiologia delle malattie infettive;
profilassi delle malattie infettive. Le vaccinazioni;
profilassi internazionale delle malattie infettive;
l'alimentazione;
il suolo;
l'acqua;
igiene individuale e delle collettività;
igiene del lavoro;
igiene delle abitazioni e degli aggregati urbani e rurali;
rimozione e smaltimento dei rifiuti;
disinfestazioni e disinfezioni.

Il tema da svolgere sarà estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione; sono concesse al massimo otto ore per lo svolgimento sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione. E' vietato la consultazione di libri o manoscritti, trattati od appunti di qualsiasi genere è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà messa sul foglio separato che sarà chiuso in busta, su cui sarà segnata l'ora della consegna.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

2) *Esame orale e pratico di clinica medica e clinica chirurgica.*

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La Commissione sceglierà il caso clinico che sottoporrà allo esame del candidato. Il candidato procederà all'esame del malato, nel termine massimo di 30 minuti. Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti diagnostici di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari. Esporrà quindi il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame.

3) *Esame pratico di medicina operatoria e di pronto soccorso:*

tecnica dell'anestesia generale e locale;
legatura della carotide primitiva e della succlavia;
legatura dell'ascellare;
legatura dell'omerale;
legatura della radiale;
legatura della cubitale;
legatura della femorale del triangolo di Scarpa e della femorale nel canale di Hunter;
legatura della poplitea;
disarticolazione del braccio;
disarticolazione dell'antibraccio;
disarticolazione della mano;
disarticolazione del pollice (carpo - metacarpea);
disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi;
disarticolazione tarso metatarsea;
disarticolazione dell'alluce (tarso - metatarsea);
amputazione del braccio;
amputazione della coscia;
pleurotomia;
tenorrafia;
metodi di rianimazione dei feriti (trattamento antichoc);
trattamento delle emorragie;
trasfusione di sangue e plasma sanguigno (tecnica);
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
trattamento immediato delle ustioni;
avvelenamenti e loro terapia;
medicazioni di ferite non penetranti e fasciature;
primo trattamento delle ferite penetranti;
tecnica della tracheotomia;
lavanda gastrica;
tamponamento delle fosse nasali.

4) *Esame orale di lingua estera.*

Il candidato dovrà dar prova di conoscere la lingua prescelta in modo da parlarla e scriverla correttamente.

Durata massima della prova 20 minuti.

b) PROVE FACOLTATIVE

1) *Esame orale di medicina aeronautica:*

composizione dell'aria atmosferica e leggi sui gas;
nozioni elementari di cinedinamica del volo;
vari tipi di anossia;
l'anossia anossica: sua influenza sulla respirazione, sul sangue, sul circolo e sul sistema nervoso;
il lavoro muscolare in anossia;
effetti meccanici del volo in alta quota sull'organismo;
resistenza alla quota;
aeroembolismo;
i principali inalatori di O_2, — di $O_2 + CO_2$, — di aria + CO_2;
la somministrazione di farmaci in anossia;
le cabine stagne e gli scafandri;
la decompressione esplosiva;
la riserva di tempo;
gli effetti delle accelerazioni trasversali, secondo il senso testapiedi (o positivo) sul circolo, sulla respirazione, sugli organi della cavità addominale, ecc.;
gli effetti delle accellerazioni trasversali secondo il senso pieditesta (o negativo) sull'organismo;
gli effetti delle accellerazioni tangienziali, secondo il senso schiena-petto e petto-schiena;
gli effetti del lancio con catapulta;
gli effetti dell'atterraggio violento: lesioni traumatiche da incidenti di volo;
il lancio con paracadute;
il mal d'aria;
i principali mezzi usati per migliorare la sopportazione dell'organismo umano agli effetti provocati dalle accelerazioni;
la fatica del pilotaggio;
l'aereoneurosi;
l'orientazione nello spazio;
l'alimentazione del personale aeronavigante;
la funzione visiva, la funzione acustica, la funzione labirintica dell'uomo in volo;
puntura intracardiaca;
puntura della vescica;
cateterismo uretrale.

2) *Esame orale di altra lingua estera oltre a quella prescelta come obbligatoria.*

Il Ministro: PACCIARDI

(5437)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, numero 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenze per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti la legge 25 settembre 1948, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani, e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della marina;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, art. 8, riguardante l'esenzione del possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (1°, 2° e 3° comma);

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1948 con nota numero 8020/12106.2.10.18/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare (gruppo A, grado 11°).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 39 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

2) certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

3) certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 60 rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio, o certificato provvisorio, rilasciato dall'università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma di laurea, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'università; debitamente vistato attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva in bollo da L. 24 per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24 dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione delle dichiarazioni mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare, da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) certificato medico in carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco le cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

10) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24;

11) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio;

12) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 9) salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 8) del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 8) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (: particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1948
Registro n. 21, *foglio n.* 85.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile e commerciale Diritto internazionale.
Diritto costituzionale e amministrativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 3 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

(5438)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a otto posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale di ragioneria degli Arsenati militari marittimi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, numero 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti la legge 25 settembre 1948, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, art. 8, riguardante l'esenzione del possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (primo, secondo e terzo comma);

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1948, con nota numero 8020/12106.2.10.18/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti di diploma di ragioniere o di perito commerciale i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatto su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

2) certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

3) certificato, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a' termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato generale del casellario giudiziario, in bollo da L. 60, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco, o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio, rilasciato dalla scuola o dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma stesso, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato della scuola o dell'istituto, debitamente vistato attestante il conseguimento del titolo di studio, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, della competente autorità militare, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica a' sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) certificato medico, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal me-

dico condotto, o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita sanitaria con medici di sua fiducia;

9) fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

10) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24;

11) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio;

12) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino, con la copia del foglio matricolare di servizio, di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 9) salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) 4) e 5) del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 8) del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile della Marina, membro;

il direttore capo della Ragioneria centrale presso la Marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro;

un ragioniere superiore, o ragioniere capo del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, membro;

un professore di scuole medie, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente della prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11°, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1948
Registro n. 21, foglio n. 87

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.
3. Computisteria. Ragioneria generale ed applicata.
4. Prova facoltativa di lingue estere. (I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua estera).

PROVE ORALI

1. Le materie delle prove scritte obbligatorie.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Principi di economia politica ed elementi di scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di statistica.
5. Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

Argomenti costituenti le varie materie di esame.

Nozioni di diritto civile. — Il negozio giuridico e i suoi elementi. Persone fisiche (capacità, cittadinanza, domicilio, assenza). Persone giuridiche (concetto generale e distinzioni specifiche). Le cose. La detenzione, il possesso e la proprietà. Azioni possessorie e azioni petitorie. Limitazione della proprietà. Le obbligazioni, fonti, effetti, prove, garanzia, cessione, estinzione. Contratti, quasi contratti, delitti e quasi delitti. Trascrizione. Prescrizioni. Principali istituti di diritto di famiglia. Successione testata ed intestata. Formazione e divisione dell'asse ereditario.

Nozioni di diritto commerciale. — I commercianti: incompatibilità ed incapacità. Mediatori e rappresentanti. Le società commerciali nozioni generali e distinzioni specifiche. Obbligazioni commerciali e civili. Contratti commerciali. Titoli di credito. La cambiale e titoli affini. Il concordato preventivo. Il fallimento. I piccoli fallimenti. La bancarotta. La prescrizione. La nave, i suoi proprietari e gli armatori. Il capitano, i raccomandatari, l'equipaggio. Avarie e contribuzioni.

Nozioni di diritto amministrativo. — L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale; i Ministeri e le Amministrazioni autonome. Amministrazione governativa locale: i Comuni e le Provincie. La giustizia dell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa. La Corte dei conti.

Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato. — Il patrimonio dello Stato: Demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili ed indisponibili. I contratti. Il controllo finanziario nell'Amministrazione dello Stato (Corte dei conti; Ragioneria generale dello Stato; Ragionerie centrali). Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio dello Stato. Entrate e spese. Esecuzione del bilancio. Il movimento dei fondi dello Stato. Il rendimento dei conti nello Stato (conti amministrativi e conti giudiziali; giudizi di conto e di responsabilità; rendiconto generale dello Stato; conto generale del patrimonio; conto del bilancio). I residui. Perenzioni e prescrizione dei residui passivi.

Computisteria. — Sistemi di misure. Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice e interesse composto. Sconto semplice e composto, razionale e commerciale. Cambiale, assegno e vaglia. Cambio. Conti correnti. Fondi pubblici e privati. Operazioni di borsa. Annualità. Rendite. Prestiti con obbligazioni.

Ragioneria generale. — Concetti generali sulla organizzazione e amministrazione delle aziende. Gli elementi del capitale nelle imprese. Beni patrimoniali nelle aziende di erogazione. Classificazioni e distinzioni relative. Inventari: varie forme, specie e scopi. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi inventariali. Gestione economica nelle imprese. Il reddito e la sua formazione. Le previsioni nelle aziende di erogazione. Le scritture: scritture elementari e sistematiche. Sistemi e metodi: la partita doppia e le sue applicazioni. Oggetto e funzionamento dei conti del sistema del reddito. Situazioni e rendiconti. Materia e forme. Bilanci d'esercizio. Il giornale mastro e la partita semplice.

Ragioneria applicata. — Società commerciali (scritture relative alla costituzione del capitale; formazione delle riserve; rilevazione e riparto degli utili; aumenti e diminuzioni di capitale; ammortamento finanziario, emissione e ammortamento di obbligazioni). Imprese mercantili (rilevazioni e scritture relative ai costi e ricavi dipendenti da acquisti e vendite nell'interno ed all'estero; determinazione del reddito, bilanci di esercizio). Nozioni sul commercio di intermediazione. Scritture nelle aziende di commissione. Associazioni in partecipazione (convenzioni regolatrici dei rapporti fra i partecipanti; scritture degli associati). Imprese industriali (esercizio tecnico ed esercizio amministrativo; studi e preventivi di impianto; elementi speciali e generali del costo di produzione; scritture elementari; conti e scritture della contabilità generale; conto industriale e bilancio di esercizio). Imprese bancarie (classificazione; operazione delle banche di credito ordinarie e scritture elementari ad esse relative; scritture sistematiche; situazioni periodiche; chiusura dei conti e bilanci d'esercizio). Cenni sulle imprese assicuratrici e sulle scritture relative. Aziende divise (conti e scritture delle filiali e delle centrali; scritture generali; situazioni e bilanci). Aziende dello Stato (patrimonio, bilancio di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; rendiconto generale). Comuni e provincie (patrimonio ed inventari; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; avanzi e disavanzi di amministrazione; servizi di cassa; scritture; rendiconti). Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (patrimonio, classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; movimenti di capitale; scritture; rendiconto). Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Liquidazioni fallimentari.

Principi di economia politica. — Elementi e fattori della produzione. Loro utilità totale e marginale. La proprietà privata. Il principio utilitario. La distribuzione del reddito fra i vari Comuni. L'impresa. Costo di produzione e prezzi in regime di concorrenza ed in regime di monopolio. La moneta e la politica monetaria. Numeri indici dei prezzi. Il cambio. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali. Il mercato finanziario. Le speculazioni di borsa.

Elementi di scienza delle finanze. — Il bilancio dello Stato. Tesoreria dello Stato. Spese pubbliche. Entrate pubbliche. Entrate originarie. Imposte e tasse. Principî giuridici, economici ed amministrativi delle imposte. Imposte dirette ed imposte indirette. Debito pubblico. Finanza locale. Entrate e spese degli enti locali.

Nozioni elementari di statistica. — Concetto di statistica od utilità di dati e le operazioni relative. Esposizione grafica dei dati. I numeri indici. Concetto della statistica demografica ed il censimento.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. — Organizzazione centrale e periferica della Marina. Ordinamento della Marina. Ufficiali e Corpo equipaggi marittimi. Istituti e scuole di educazione e istruzione.

Nozioni di diritto costituzionale.

Roma, addì 3 novembre 1948

(5439) *Il Ministro*: PACCIARDI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria degli idonei nel concorso a trentadue posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo C) riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1947, col quale fu indetto un concorso per esami a trentadue posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11° gruppo B), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1947, col quale il termine utile (28 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso suddetto, fu prorogato al 15 settembre 1947;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trentadue posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11° - gruppo *B*), riservato ai reduci:

1) Ricci Argante . . . . . con punti 16 —
2) Miceli Angelo . . . . . » 15,17
3) Brigandi Santo . . . . . » 13,83
4) Niccolucci Luigi . . . . . » 13,66

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1948
Registro Esercito n. 26, foglio n. 15. — TEMPESTA

(5512)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.